

Sentenza Commissariale 21 gennaio – 9 marzo 1957 che decide su opposizioni a progetto di liquidazione usi civici

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici, sedente in Roma ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra la Rettoria di S. Biagio, in persona del suo titolare rev.do don Silvestro Orazi, attore ricorrente, comparso di persona, e il Comune di Nepi, in persona del suo Sindaco *pro-tempore*, e il Comune di Castel S. Elia, in persona del suo Sindaco *pro-tempore*, convenuti opposti, comparsi di persona.

FATTO: In data 26 gennaio 1953, il perito demaniale geom. Carlo De Luca depositava presso questo Commissariato il progetto di liquidazione concernente gli usi civici di legnatico, ghiandatico e spigatico, gravanti sulle terre private site in territorio del Comune di Castel S. Elia, goduti in comunione dalla popolazione di quest'ultimo Comune e da quella del finitimo Comune di Nepi. In detto progetto veniva proposto, altresì, lo scioglimento della promiscuità esistente tra i due Comuni interessati. Tra le ditte proprietarie delle terre come sopra gravate era compresa anche la Rettoria di S. Biagio del Comune di Nepi, la quale, secondo il progetto De Luca, sarebbe stata tenuta a cedere, a titolo di liquidazione degli usi civici, ha. 24.37.00 di terreni, dei quali il 74% a favore del Comune di Nepi e il 26% a favore del Comune di Castel S. Elia.

Contro tale progetto, andato regolarmente in pubblicazione, presentava ricorso in data 31 marzo e 20 aprile 1953, il titolare della Rettoria, don Silvestro Orazi, il quale lamentava che il distacco proposto dal perito De Luca è troppo gravoso e che alcune valutazioni fatte dallo stesso non sono obiettive.

A seguito di che, dopo un esperimento di conciliazione andato fallito, con decreto commissariale del 3 marzo 1955, veniva disposta la comparizione delle parti davanti a questo Commissariato, per la risoluzione in contenzioso dell'opposizione come sopra proposta.

Comparsa le parti:

1) il titolare della Rettoria di S. Biagio, dopo di essersi munito del nulla osta della superiore autorità ecclesiastica, dichiarava di rinunciare all'opposizione, chiedendo però il rimborso delle spese sostenute in occasione dell'esperimento di conciliazione negativamente conclusosi;

2) il Sindaco di Castel S. Elia dichiarava di opporsi al progetto di scioglimento di promiscuità redatto dal perito De Luca, perché la percentuale assegnata al Comune rappresentato è di gran lunga inferiore a quella che ad esso spetterebbe di diritto, tenuto presente quanto già ebbe in passato a decidere la Giunta d'Arbitri di Viterbo, in sede di liquidazione di altri usi civici;

3) il Sindaco di Nepi, preso atto della rinuncia all'opposizione da parte del ricorrente don Orazi, chiedeva che fosse reso esecutivo il progetto De Luca secondo le proposte fatte dal perito e per quanto riguarda la liquidazione nei confronti della Rettoria di S. Biagio e per quanto riguarda lo scioglimento della promiscuità con il Comune di Castel S. Elia. Chiedeva, altresì, che le spese del procedimento fossero ripartite, come per legge, tra i due Comuni, con la condanna della Rettoria a tutte le spese del giudizio.

In tali termini la causa veniva assegnata a sentenza.

DIRITTO: Osserva che nei confronti della Rettoria di S. Biagio deve ritenersi cessata la materia del contendere avendo la stessa dichiarato di rinunciare alla sua opposizione, accettando le proposte fatte dal perito De Luca nel progetto depositato il 26 gennaio 1953.

Pertanto, a totale e definitiva liquidazione degli usi civici essenziali di legnatico, ghiandatico e spigatico gravanti sulle terre appartenenti alla predetta Rettoria, estese ha. 97.47.00, del valore complessivo di L. 6.839.991 site in contrada Cerreta S. Biagio e Valle Giunchi e segnate nel vigente catasto, alla Sez. I, con i mappali 838, 839-1, 839-2, 839-3, 840-1, 840-2, 840-3, 842, 844, 1771, vanno assegnate in proprietà alla popolazione di Nepi e di Castel S. Elia, ha. 24.37.00, del valore

complessivo di L. 1.709.990, corrispondenti al quarto in superficie e valore di tutta la proprietà soggetta.

Dopodiché, non resta che decidere in ordine all'opposizione fatta dal Sindaco del Comune di Castel S. Elia contro la proposta fatta dal perito demaniale per lo scioglimento della promiscuità esistente tra i due Comuni interessati, di attribuire cioè al Comune di Nepi il 74% delle terre scorporate e al Comune di Castel S. Elia il restante 26 %. Il rappresentante di quest'ultimo Comune pretende invece un trattamento migliore richiamando la decisione del 30 dicembre 1903 della Giunta d'Arbitri di Viterbo, la quale, in esecuzione dell'atto di Concordia intervenuto il 22 aprile 1756, tra i due Comuni, circa la liquidazione dei canoni di affrancazione per il pascolo promiscuo sulle terre della stessa Rettoria di S. Biagio, ebbe a decidere che essi dovessero essere divisi a perfetta metà, data l'assoluta parità dei diritti goduti da ciascuna popolazione.

Tale pretesa non ha però fondamento. Infatti la decisione della Giunta d'Arbitri invocata da Castel S. Elia non può costituire giudicato per quanto attiene alla materia del giudizio attuale, avendo quella deciso soltanto per il diritto civico di pascolo, in aderenza al patto del 1756. Tale patto riguardava soltanto il pascolo comune, il quale, per le terre in esame, veniva esercitato alternativamente, anno per anno, dalle popolazioni dei due Comuni interessati, per cui la Giunta d'Arbitri, investita per l'affrancazione del diritto, giustamente ebbe a decidere per la perfetta parità di diritto tra i due Comuni e conseguentemente per l'attribuzione, agli stessi, in eguale misura del relativo canone di affrancazione. Restarono perciò impregiudicati i diritti di legnatico, ghiandatico e spigatico, i quali continuarono a gravare le terre soggette e ad essere esercitati in comunione dalle popolazioni dei due Comuni, fino a quando non si è dovuti come oggi, provvedere allo scioglimento di tale promiscuità, ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766. In esecuzione di detta legge, e precisamente del disposto dell'art. 8, lo scioglimento andrà fatto con l'attribuzione a ciascun Comune di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre stesse, tenuto conto della popolazione e dei bisogni di ciascun Comune. Vale a dire che lo scioglimento dev'essere eseguito prescindendo dalle modalità del godimento comune dei beni gravati, per cui, anche se il legnatico, il ghiandatico e lo spigatico fossero stati finora esercitati dalle due popolazioni a parità di diritti, la misura del compenso può variare ed essere inferiore o superiore al 50 % del compenso stesso per l'uno e l'altro Comune, dovendo il Commissario aver riguardo al numero e ai bisogni degli utenti.

Il perito, tenendo presente tale criterio, dopo d'aver accertato e riferito a pag. 50 della sua relazione che, all'ultimo censimento, Nepi e Castel S. Elia contavano rispettivamente 4.437 e 1.545 anime, ha proposto, trattandosi di popolazioni aventi la stessa economia agricola e lo stesso tenore di vita, di attribuire a Nepi il 74 % delle terre scorporate e a Castel S. Elia il 26 % delle stesse, e precisamente al primo Comune ha. 18.03.40, per un valore complessivo di L. 1.265.392, e al secondo Comune ha. 6.33.60, per un valore complessivo di L. 444.598.

La proposta fatta dal perito merita di essere accolta, rispondendo la stessa a giusti criteri.

L'opposizione formulata dal Sindaco di Castel S. Elia dev'essere quindi respinta.

Circa le spese per la procedura amministrativa di accertamento, le stesse quanto alla quota della perizia De Luca, vanno messe per 3/4 a carico della Rettoria di S. Biagio e per 1/4 a carico dei Comuni interessati, nella proporzione del 74 % e del 26 % (rispettivamente per Nepi e Castel S. Elia). Concorrono, invece, giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese del presente procedimento tenuto conto dell'esito della lite e del fatto che un tentativo di conciliazione della vertenza insorta tra la Rettoria ed il Comune di Nepi non ebbe seguito, ad onta di un preliminare di conciliazione sottoscritto dal titolare della Rettoria e dal Sindaco di Nepi, perché il Consiglio comunale di detto Comune, il quale doveva pronunziarsi sull'impegno assunto dal Sindaco, non approvò il preliminare di cui sopra, rendendo così caduchi gli obblighi assunti dal Sindaco stesso. Pertanto, essendo venuta meno la necessaria approvazione del Consiglio comunale, non può addebitarsi al Comune, così come chiede la Rettoria, ai fini di ottenere il rimborso delle spese eseguite in occasione del tentativo di conciliazione, una colpa del tutto inesistente.

L'esecuzione della sentenza è per legge.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal titolare della Rettoria di S. Biagio di Nepi, contro il progetto di liquidazione degli usi civici compilato dal perito demaniale geom. Carlo De Luca ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

1) Dà atto che l'opponente Don Silvestro Orazi, titolare della Rettoria di S. Biagio di Nepi, ha receduto dalla sua opposizione dichiarando di accettare la liquidazione proposta dal perito De Luca, con il progetto depositato in questo Commissariato, il 26 gennaio 1953;

2) In conseguenza ordina che dalle terre di proprietà della Rettoria di S. Biagio di Nepi, site in territorio del Comune di Castel S. Elia della superficie complessiva di ha. 97.47.00, del valore di L. 6.839.991, *sia distaccata ed assegnata in promiscuità ai due Comuni di Nepi e di Castel S. Elia*, in compenso della liquidazione degli usi civici essenziali di legnatico e spigatico, la seguente quota di terra, corrispondente ad un quarto, in superficie e valore, dell'intero comprensorio gravato:

Sezione	Mappale	Vocabolo	Superficie			Valore
			ha.	a.	ca.	Lire
I	838	Cerrata		25		6.750
I	839-1/p.	S. Biagio	7	81	00	601.370
I	839-2/p.	S. Biagio	5	00	00	231.000
I	842	S. Biagio	11	31	00	870.870
	TOTALI		24	37	00	1.709.990

3) **Dichiara affrancati** dai predetti usi civici le seguenti residuali terre di proprietà della Rettoria di S. Biagio di Nepi:

Sezione	Mappali	Vocabolo	Superficie			Valore
			ha.	a.	ca.	Lire
I	839-1/p.	S. Biagio	13	56	50	1.044.505
I	839-2/p.	S. Biagio	21	60	00	997.920
I	839-3	S. Biagio	18	70	00	1.439.900
I	840-1	Valle Giunchi	4	60	00	427.248
I	840-2	Valle Giunchi	2	37	50	220.590
I	840-3	Valle Giunchi	1	72	50	160.218
I	844	S. Biagio	8	74	50	673.365
I	1771	S. Biagio	1	79	00	166.255
	TOTALI		73	10	00	5.130.001

Tali terreni confinano: Demanio comunale di Castel S. Elia, Demanio comunale di Nepi, strada Valle Giunchi, Confraternita S. Nonnosio di Castel S. Elia, fratelli Cati, Manoni Marta, Cati Ermellina, Rosavina Costanza, Cati Ermellina, Albani Luigi, Darida Eugenio, Darida Luigi, Falconetti Serafino, De Santis Marco, Paolucci Mariangela, Tibaldi Antonio e fosso Cerreta, nella planimetria delimitati in verde.

4) **Dichiara sciolta la promiscuità** degli usi civici di legnatico, ghiandatico e spigatico tra i due Comuni di Nepi e Castel S. Elia, gravanti sugli ha. 24.37.00, di cui al n. 2 del presente dispositivo, ed assegna a ciascuno di essi le seguenti quote di terra, rispettivamente nella proporzione del 74 % e del 26 %:

Al Comune di Nepi

Sezione	Mappali	Vocabolo	Superficie			Valore
			ha.	a.	ca.	Lire
I	838	Cerreta		25	00	6.750
I	839-1/p-a	S. Biagio	2	87	90	221.683
I	839-2/p-a	S. Biagio	3	59	50	166.089
I	842	S. Biagio	11	51	00	870.870
	TOTALI		18	03	40	1.265.392

Confini: Fosso, Cartoni Galdino, Martellini Onoria, fratelli Cati, Albani Antonio, strada, Valle Giunchi, Rettoria di S. Biagio di Nepi, Demanio comunale di Castel S. Elia e fosso Cerreta, nella planimetria delimitata in cole giallo.

Al Comune di Castel S. Elia

Sezione	Mappali	Vocabolo	Superficie			Valore
			ha.	a.	ca.	Lire
I	839-1/p-b	S. Biagio	4	93	10	379.687
I	839-2/p-b	S. Biagio	1	40	50	64.911
	TOTALI		6	33	60	444.598

Confini: Rettoria di S. Biagio di Nepi a due lati, fosso Cerreta e Demanio comunale di Nepi, nella planimetria delimitata in colore rosa.

5) Ordina che i Comuni di Nepi e di Castel S. Elia si immettono nel possesso delle quote di terra loro assegnate a mezzo di Ufficiale giudiziario ed, ove occorra, con l'assistenza dello stesso perito De Luca.

6) Dichiara compensate le spese del giudizio.

7) Esecuzione provvisoria per legge.

Così deciso in Roma il 21 gennaio 1957.

Il Commissario aggiunto: **D. CATENACCI**

Il Segretario: **M. CORSI**

La presente sentenza è stata depositata nella Segreteria del Commissariato, oggi 9 marzo 1957. Il Segretario: M. CORSI. Registrata a Roma il 24 maggio 1957, n. 8751, vol. 21 degli atti giudiziari